CAMERA DEI DEPUTATI N. 3622

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMEONE

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere locale

Presentata il 29 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'instabilità dei governi e delle maggioranze parlamentari, le continue ed inesorabili interruzioni anticipate delle legislature, il complicato sistema di formazione delle leggi in regime bicamerale hanno attribuito al nostro Paese un triste primato sotto il profilo di una legislazione sempre più assimilabile ad un groviglio inestricabile.

A fronte di tale situazione, appare necessario ed ineludibile provvedere in tempi brevi all'emanazione di testi unici delle leggi vigenti, con particolare riferimento ai settori nei quali la produzione legislativa è stata più consistente sotto il profilo quantitativo e meno congrua sotto quello dell'organicità. Ciò anche come banco di prova rispetto agli impegni programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene, indirizzati in modo inequivocabile al conferimento di un carattere prioritario alla predisposizione ed approvazione di testi unici.

La proposta di legge in oggetto, che si inserisce nel contesto di una serie di analoghe iniziative riguardanti settori diversi della nostra legislazione, è finalizzata, in particolare, a delegare il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere locale. Ciò con l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento un forte segnale nella direzione di una indispensabile razionalizzazione normativa che consenta agli amministratori e a tutti i soggetti giuridici interessati di avvalersi di uno strumento conoscitivo fondamentale ad assicurare efficienza e capacità di gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di imposte a carattere locale, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

ART. 2.

1. Entro il 30 giugno 1997, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 3.

1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema.

ART. 4.

1. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, il Ministro delle finanze può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonché di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-3622
Lire 500